



## **Allegato A**

**Testo integrato della  
regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS)  
per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas  
per il periodo 2024-2031  
(TIROSS 2024-2031)**

Versione approvata con deliberazione 163/2023/R/COM, modificata e integrata  
con deliberazione 497/2023/R/COM

## Allegato A

### INDICE

<b>PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b> Oggetto .....	5
<b>Articolo 3</b> Durata dei periodi di regolazione .....	6
<b>Articolo 4</b> Criteri generali per l'ammissibilità delle spese .....	6
<b>Articolo 5</b> Principi generali per l'individuazione delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari .....	7
<b>Articolo 6</b> Disposizioni generali in materia tariffaria (c.d. tariff decoupling).....	8
<b>SEZIONE II INCENTIVI ALL'EFFICIENZA TOTALE</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 7</b> Criteri generali per il calcolo degli incentivi all'efficienza.....	8
<b>Articolo 8</b> Sharing del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti.....	9
<b>Articolo 9</b> Menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa.....	9
<b>Articolo 10</b> Opzione a basso potenziale di incentivo (SBP).....	9
<b>Articolo 11</b> Opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP) .....	10
<b>Articolo 12</b> Bundling di attività .....	11
<b>SEZIONE III DETERMINAZIONE DELLA SPESA A RESTITUZIONE IMMEDIATA (FAST MONEY) E DELLA SPESA A RESTITUZIONE RATEIZZATA (SLOW MONEY)</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 13</b> Spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari.....	11
<b>Articolo 14</b> Slow money .....	11
<b>Articolo 15</b> Fast money.....	12
<b>SEZIONE IV CAPITALE INVESTITO AI FINI REGOLATORI</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 16</b> Composizione del capitale investito ai fini regolatori .....	12
<b>Articolo 17</b> Partite relativi a cespiti in esercizio alla data di cut-off .....	13
<b>Articolo 18</b> Aggiornamento annuale del valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off .....	13
<b>Articolo 19</b> Dismissioni di cespiti in esercizio alla data di cut-off.....	14
<b>Articolo 20</b> Immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off .....	14
<b>Articolo 21</b> Fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off .....	14
<b>Articolo 21bis</b> Dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off.....	15
<b>Articolo 22</b> Immobilizzazioni in corso .....	15
<b>Articolo 23</b> Altre partite.....	15
<b>SEZIONE V COSTO RICONOSCIUTO AI FINI TARIFFARI</b>	<b>16</b>

## **Allegato A**

<b>Articolo 24</b> Componenti del costo riconosciuto .....	16
<b>Articolo 25</b> Remunerazione del capitale investito netto ai fini regolatori .....	16
<b>Articolo 26</b> Ammortamento dello stock di cespiti esistenti alla data di cut-off ....	16
<b>Articolo 27</b> Ammortamento dello stock di cespiti entrati in esercizio dopo il cut-off .....	17
<b>SEZIONE VI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 28</b> Raccolte dati .....	17
<b>SEZIONE VII ANALISI DEI RENDIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E FINANZIABILITA'</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 29</b> Finanziabilità .....	18
<b>Articolo 30</b> Return on Regulatory Equity (RORE).....	18
<b>SEZIONE VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 31</b> Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off .....	20
<b>Articolo 32</b> Discontinuità nell'applicazione dei tassi di inflazione .....	21
<b>PARTE II ROSS-BASE</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 33</b> Ambito di applicazione.....	22
<b>Articolo 34</b> Acquisizione proiezioni di spesa e strumenti per la valutazione della finanziabilità .....	22
<b>Articolo 35</b> Definizione della baseline di spesa totale.....	22
<b>Articolo 36</b> Aggiornamento della baseline per l'inflazione.....	23
<b>Articolo 37</b> Aggiornamento della baseline dei costi operativi.....	24
<b>Articolo 38</b> Tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (X-factor).....	24
<b>Articolo 39</b> Meccanismi di gestione delle incertezze relative ai costi operativi (Y-factor).....	25
<b>Articolo 40</b> Tasso di variazione per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti (Z-factor).....	25
<b>Articolo 41</b> Baseline per i costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo .....	26
<b>Articolo 42</b> Tassi di capitalizzazione .....	26
<b>Articolo 43</b> Meccanismo di monitoraggio .....	27

## Allegato A

### PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (di seguito: TIROSS 2024-2031), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato, e le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **coefficiente di incentivo**: è il complemento a 1 del coefficiente di *sharing*;
- **coefficiente di *sharing***: individua la quota delle maggiori/minori efficienze da trasferire agli utenti del servizio;
- **data di *cut-off*** è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di prima applicazione della regolazione *ROSS*;
- **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **decreto legislativo n. 257/16** è il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- **i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas** comprendono:
  - per il settore dell'energia elettrica:
    - a) distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99;
    - b) trasmissione e misura dell'energia elettrica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/99;
  - per il settore del gas naturale:
    - a) distribuzione e misura del gas naturale su reti interconnesse con il sistema nazionale di trasporto;
    - b) rigassificazione, erogato mediante terminali di rigassificazione di Gnl di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 164/00, che appartengono al sistema nazionale del

## **Allegato A**

- gas, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del medesimo decreto legislativo n. 164/00;
- c) stoccaggio di gas naturale, erogato da imprese che gestiscono gli impianti di stoccaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 164/00, che appartengono al sistema nazionale del gas, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del medesimo decreto legislativo n. 164/00;
  - d) trasporto del gas naturale, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n. 164/00, e misura sulla rete di trasporto;
- **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato;
  - **TIWACC** è il testo integrato dei Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027, approvato con la deliberazione 614/2021/R/com, come successivamente modificato e integrato.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

#### 2.1 Il TIROSS 2024-2031 definisce:

- i criteri per la determinazione del costo riconosciuto comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese;
- i criteri per la preparazione di piani integrati con obiettivi riguardanti la spesa e i livelli di servizio attesi, e i relativi criteri di valutazione e aggiornamento;
- alcuni principi generali per la definizione di parametri specifici che si applicano nei periodi di regolazione dei singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (periodi regolatori specifici) che si avviano nel periodo 2024-2031.

## **Allegato A**

### **Articolo 3**

#### *Durata dei periodi di regolazione*

- 3.1 Per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas naturale che si avviano tra l'1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031 la durata del periodo di regolazione è, di norma, pari a quattro anni.

### **Articolo 4**

#### *Criteri generali per l'ammissibilità delle spese*

- 4.1 Sono ammissibili ai riconoscimenti tariffari i costi operativi e le spese di capitale che rispettino criteri di economicità ed efficienza, allocativa e produttiva, e siano compatibili con la sicurezza del servizio.
- 4.2 I costi operativi, ai fini dei riconoscimenti tariffari, devono essere riportati nelle attività e nei comparti dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIUC, relativi ai singoli servizi interessati dai riconoscimenti tariffari, come identificati in occasione della fissazione della definizione della regolazione tariffaria di periodo specifica per ciascun servizio.
- 4.3 La spesa di capitale, per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono escluse: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, oneri di concessione, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime oneri di avviamento.
- 4.4 Per l'acquisizione di cespiti all'interno di processi di aggregazione societaria, ai fini tariffari la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.
- 4.5 In relazione a quanto indicato ai precedenti commi 4.3 e 4.4 sono fatte salve le disposizioni di legge o le disposizioni regolatorie che individuino, ai fini dei riconoscimenti tariffari, specifici criteri di valorizzazione dei cespiti.

## **Allegato A**

### **Articolo 5**

#### *Principi generali per l'individuazione delle voci di costo relative a costi operativi ammissibili ai riconoscimenti tariffari*

- 5.1 I costi operativi effettivi ammissibili alle determinazioni del costo riconosciuto comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente relative al servizio infrastrutturale regolato, che debbano trovare copertura nelle tariffe, al netto di eventuali ricavi non tariffari, dei costi attribuibili ad altre attività, dei ricavi per vendita interna di beni e servizi e dei costi capitalizzati. In occasione della definizione della regolazione specifica di ciascun servizio infrastrutturale regolato sono individuati attività e comparti dei rendiconti annuali separati a cui tali determinazioni sono riferite.
- 5.2 Sono escluse le voci per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio), o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio. Sono altresì escluse le voci relative a versamenti alla CSEA per perequazioni, oneri e altre partite di giro.
- 5.3 In generale non sono riconosciute le voci di costo relative a:
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
  - oneri finanziari e rettifiche di valore di attività finanziarie;
  - costi connessi all'erogazione di liberalità;
  - costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
  - oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili (comprese le penali relative ai meccanismi definiti dall'Autorità);
  - oneri straordinari;
  - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
  - oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
  - partite relative a voci di natura residuale, quali gli altri costi, qualora non sia possibile dimostrare che non si tratti di costi la cui copertura sia già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento risulti non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio.
- 5.4 In occasione della definizione della regolazione tariffaria di ciascun servizio infrastrutturale regolato sono valutate le specificità del singolo servizio, con

## **Allegato A**

riferimento ad esempio a voci di costo che o trovano riconoscimento in specifiche voci di ricavo o componenti tariffarie (es. consumi energetici del servizio di trasporto o servizio di rigassificazione) o sono escluse dal riconoscimento per peculiarità del servizio (es. servizio alternativo carri bombolai per cause imputabili al gestore).

### **Articolo 6**

#### *Disposizioni generali in materia tariffaria (c.d. tariff decoupling)*

- 6.1 Per ciascun servizio infrastrutturale regolato dei settori elettrico e gas sono definiti il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese, anche attraverso la definizione di corrispettivi che dimensionano tale vincolo, e le tariffe rilevanti ai fini dell'uso delle infrastrutture, che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe obbligatorie.
- 6.2 Il bilanciamento tra i ricavi effettivi e il ricavo ammesso delle imprese è garantito da appositi meccanismi compensativi.
- 6.3 Nelle regolazioni specifiche per ciascun servizio possono essere definiti meccanismi compensativi in acconto.
- 6.4 Il gettito relativo ai meccanismi compensativi è coperto mediante componenti tariffarie, anche addizionali, per l'uso della rete.
- 6.5 Ai fini della determinazione delle tariffe rilevanti per l'uso delle infrastrutture, l'Autorità tiene conto di tutte le informazioni già note che possono incidere sul livello dei ricavi ammessi delle imprese, al fine di minimizzare le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi.

## **SEZIONE II**

### **INCENTIVI ALL'EFFICIENZA TOTALE**

#### **Articolo 7**

##### *Criteri generali per il calcolo degli incentivi all'efficienza*

- 7.1 Gli incentivi all'efficienza sono calcolati in funzione della differenza tra la spesa totale di riferimento, o *baseline* di spesa totale, e la spesa totale effettiva (recupero di efficienza totale).
- 7.2 Il recupero di efficienza totale, ai fini della definizione degli incentivi all'efficienza, è ripartito in due quote: recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa e recupero di efficienza totale allocato agli investimenti. La ripartizione è effettuata



## **Allegato A**

sulla base di coefficienti di ripartizione fissati *ex ante* dall'Autorità, sulla base delle attese di recupero di efficienza relative a investimenti e gestione operativa, secondo criteri di ragionevolezza, in occasione della definizione della regolazione tariffaria per ciascun servizio infrastrutturale regolato.

### **Articolo 8**

#### *Sharing del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti*

- 8.1 I recuperi di efficienza totale allocati agli investimenti sono ripartiti tra imprese e utenti del servizio sulla base di un coefficiente di *sharing* fissato dall'Autorità per ciascun servizio infrastrutturale regolato pari al 70%. Il coefficiente di incentivo è il complemento a 1 del coefficiente di *sharing* ed è quindi pari al 30%.
- 8.2 Il coefficiente di *sharing* individua la quota delle maggiori/minori efficienze da trasferire agli utenti del servizio.
- 8.3 L'incentivo all'efficienza degli investimenti è pari al prodotto del recupero di efficienza totale allocato agli investimenti per il coefficiente di incentivo.

### **Articolo 9**

#### *Menu degli incentivi per la quota del recupero di efficienza totale allocata alla gestione operativa*

- 9.1 Per la gestione della quota del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa all'inizio di ciascun periodo di regolazione specifico di servizio, le imprese possono scegliere tra una *opzione a basso potenziale di incentivo* (SBP) e una *opzione ad alto potenziale di incentivo* (SAP). Tale scelta vale per il singolo periodo regolatorio e non può essere modificata. In caso di operazioni di finanza straordinaria che comportino modificazioni significative dell'assetto di gestione del servizio, le imprese hanno la possibilità di modificare la propria scelta con efficacia dall'anno successivo.

### **Articolo 10**

#### *Opzione a basso potenziale di incentivo (SBP)*

- 10.1 In ciascun anno del periodo di regolazione l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa) è pari:
  - al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle

## **Allegato A**

minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;

- al 50% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito.

10.2 Nel caso di minori efficienze si applica un meccanismo simmetrico a quello previsto per i casi di maggiori efficienze conseguite.

### **Articolo 11**

#### *Opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP)*

11.1 In ciascun anno del periodo di regolazione l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese delle maggiori efficienze totali allocate alla gestione operativa) è pari:

- al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
- a una percentuale del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, in un numero di anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito, secondo quanto fissato in occasione delle decisioni relative alle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale regolato.

11.2 La percentuale del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa è maggiore a quella prevista per la SBP.

11.3 Il numero di anni successivi a quello in cui il recupero di efficienza medesimo è conseguito, durante i quali le imprese trattengono una quota di tale recupero di efficienza, è non inferiore a quello previsto per la SBP.

11.4 Nel caso di minori efficienze si applica un meccanismo simmetrico a quello previsto per i casi di maggiori efficienze conseguite.

11.5 Nel caso di *underperformance* strutturale in tutti gli anni del periodo di regolazione la quota parte delle minori efficienze conseguite lasciate in capo alle imprese negli anni successivi a quello in cui le medesime minori efficienze sono conseguite non superiore al livello previsto per la SBP ed è gestito con un meccanismo di conguaglio. La percentuale di *sharing* viene fissata in occasione delle decisioni relative alle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale regolato.

## **Allegato A**

### **Articolo 12** *Bundling di attività*

- 12.1 Le attività di misura sono considerate congiuntamente alle attività di gestione delle infrastrutture ai fini della determinazione delle efficienze conseguite.

### **SEZIONE III** **DETERMINAZIONE DELLA SPESA A RESTITUZIONE IMMEDIATA (FAST MONEY) E DELLA SPESA A RESTITUZIONE RATEIZZATA (SLOW MONEY)**

#### **Articolo 13** *Spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari*

- 13.1 In ciascun anno del periodo di regolazione la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all'efficienza allocati agli investimenti e degli incentivi all'efficienza allocati alla gestione operativa.

#### **Articolo 14** *Slow money*

- 14.1 In ciascun anno del periodo di regolazione la quota *slow money* della spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma:
- del prodotto della spesa effettiva totale dell'anno, al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno, per il tasso di capitalizzazione fissato dall'Autorità;
  - dell'incentivo all'efficienza degli investimenti, come definito al precedente comma 8.3.
- 14.2 La quota *slow money* è disaggregata in  $n$  tipologie di cespiti ai fini del calcolo degli ammortamenti sulla base della composizione degli investimenti entrati in esercizio nell'anno.
- 14.3 Nelle regolazioni specifiche per ciascun servizio, e in particolare nei servizi caratterizzati da un'elevata disomogeneità dei livelli di incrementi patrimoniali che entrano in esercizio in ciascun anno, può essere valutata l'opportunità di applicare il tasso di capitalizzazione alla spesa inclusiva delle immobilizzazioni in corso,

## **Allegato A**

enucleando successivamente le immobilizzazioni in corso da tale spesa ai fini della determinazione della componente *slow money*.

### **Articolo 15**

#### *Fast money*

15.1 In ciascun anno del periodo di regolazione la quota *fast money* è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari, la spesa di capitale dell'anno relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno e la quota *slow money* dell'anno.

## **SEZIONE IV**

### **CAPITALE INVESTITO AI FINI REGOLATORI**

### **Articolo 16**

#### *Composizione del capitale investito ai fini regolatori*

- 16.1 Il capitale investito ai fini regolatori è costituito dalle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni lorde relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
  - b) fondo ammortamento relativo ai cespiti in esercizio alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
  - c) valore netto dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati esistenti alla data di *cut-off*;
  - d) immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
  - e) fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* non oggetto di dismissione;
  - f) valore netto dei contributi pubblici in conto capitale e contributi privati successivi alla data di *cut-off*;
  - g) immobilizzazioni in corso;
  - h) altre partite (fondo trattamento fine rapporto, capitale circolante netto, ecc.).
- 16.2 Il capitale investito ai fini regolatori è aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi. Il capitale investito rilevante per le determinazioni tariffarie dell'anno  $t$  è aggiornato considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno  $t-1$  determinato sulla base dei valori effettivi del deflatore del medesimo anno  $t-1$ .

## **Allegato A**

- 16.3 Ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture o dei ricavi rilevanti per la loro determinazione, ciascun servizio, a decorrere dal primo anno di applicazione del TIROSS, utilizza *ex ante* un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un deflatore con base 1 nell'anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori del deflatore del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, stimando eventuali valori mancanti.
- 16.4 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno  $t-1$ , viene definito dall'Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno  $t-1$ , ossia considerando la variazione dei 4 trimestri dell'anno  $t-1$  (fino al 31 dicembre  $t-1$ ) rispetto ai 4 trimestri dell'anno  $t-2$ , come pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione al momento della determinazione.

### **Articolo 17**

#### *Partite relativi a cespiti in esercizio alla data di cut-off*

- 17.1 Il valore delle immobilizzazioni lorde e del fondo ammortamento (o il valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui non sia disponibile la disaggregazione tra valori lordi e ammortamenti) e il valore netto dei contributi pubblici e privati relativi a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* è pari al valore regolatorio alla medesima data, ottenuto applicando i criteri di regolazione pro-tempore vigenti.
- 17.2 Le partite di cui al precedente comma 17.1 possono essere sommate algebricamente ai fini del loro successivo aggiornamento, nel caso in cui per il singolo servizio infrastrutturale regolato si opti per l'approccio semplificato in cui tutto il capitale investito non ammortizzato alla data di *cut-off* venga restituito in un periodo di tempo prefissato.

### **Articolo 18**

#### *Aggiornamento annuale del valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di cut-off*

- 18.1 Negli anni successivi al primo anno del periodo regolatorio, il valore delle partite di cui al precedente Articolo 17 è gestito in continuità con i criteri regolatori previgenti e eventualmente aggregato ai sensi del comma 17.2 e in particolare è:
- rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità;
  - aggiornato sottraendo gli ammortamenti e le dismissioni.

## **Allegato A**

### **Articolo 19**

#### *Dismissioni di cespiti in esercizio alla data di cut-off*

- 19.1 Le dismissioni di cespiti in esercizio alla data di *cut-off* possono essere valutate su basi convenzionali, utilizzando tassi di dismissione che sono fissati all'inizio del periodo regolatorio per ciascun servizio.
- 19.2 Le dismissioni di cui al precedente comma 19.1 sono considerate in coerenza con il *lag* regolatorio previsto per il riconoscimento degli ammortamenti nella regolazione specifica di ciascun servizio.

### **Articolo 20**

#### *Immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off*

- 20.1 A partire dal secondo anno successivo alla data di *cut-off*, in ciascun anno  $t-1$ , essendo  $t$  l'anno a cui è riferita la tariffa, il valore delle immobilizzazioni lorde relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* è:
- incrementato dalla quota *slow money* nell'anno  $t-1$ , di cui all'Articolo 14;
  - incrementato dei lavori in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno  $t-2$  che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre dell'anno  $t-1$ ;
  - ridotto dei contributi pubblici e privati percepiti nell'anno  $t-1$ ;
  - rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità.

### **Articolo 21**

#### *Fondo ammortamento relativo ai cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off*

- 21.1 Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni lorde (al netto dei contributi pubblici e privati) dei cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di *cut-off* è:
- incrementato in ciascun anno dalla quota di ammortamento di cui all'Articolo 27;
  - rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, come pubblicato dall'Autorità.

## **Allegato A**

### **Articolo 21bis**

*Dismissioni relative a cespiti entrati in esercizio successivamente alla data di cut-off*

21bis.1 Ai fini della determinazione dei livelli tariffari di ciascun anno  $t$ , sono considerate le dismissioni effettuate nell'anno  $t-1$  riferite agli incrementi patrimoniali in coerenza con il *lag* regolatorio di riconoscimento dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento).

21bis.2 Le dismissioni riferite ai cespiti entrati in esercizio dopo la data di *cut-off* possono essere considerate puntualmente e portate a diretta riduzione del valore dello *slow money* attribuito ai singoli cespiti, senza in ogni caso ammettere valori dei cespiti negativi, o valutate su base convenzionale, attraverso un riproporzionamento del valore delle dismissioni dichiarate dalle imprese, moltiplicando il valore della dismissione per un coefficiente di riproporzionamento pari, per ciascun cespite e per ciascun anno di entrata in esercizio, al rapporto tra il valore a costo storico degli incrementi patrimoniali capitalizzati ai fini tariffari e quello degli incrementi patrimoniali effettivamente realizzati nello stesso anno.

### **Articolo 22**

*Immobilizzazioni in corso*

22.1 Il valore delle immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre di ciascun anno  $t$ , rilevante ai fini della determinazione dei livelli tariffari  $t+1$ , è rivalutato sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi in coerenza con i criteri di aggiornamento dei costi di capitale di cui all'articolo 16, e determinato come somma algebrica di:

- valore delle immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno  $t-1$  (assunto con segno positivo);
- nuovi lavori in corso che si sono formati nell'anno  $t$  (assunti con segno positivo);
- lavori in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno  $t-1$  che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre dell'anno  $t$  (assunti con segno negativo).

### **Articolo 23**

*Altre partite*

23.1 Le altre partite comprendono capitale circolante netto e poste rettificative. Tali partite possono essere assunte in via parametrica pari a una percentuale prefissata del valore delle immobilizzazioni lorde dei cespiti entrati in esercizio o delle immobilizzazioni lorde al netto di fondo ammortamento e contributi pubblici e privati (ossia delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari).

## **Allegato A**

23.2 In tali casi, le percentuali da applicare sono determinate, con decisione motivata, in occasione della definizione della regolazione tariffaria specifica di ciascun servizio, tenendo conto delle specificità dei singoli servizi. Le percentuali da applicare sono stabilite in misura fissa per tutto il periodo di regolazione o possono essere fatte variare annualmente, con decisione motivata.

## **SEZIONE V COSTO RICONOSCIUTO AI FINI TARIFFARI**

### **Articolo 24**

#### *Componenti del costo riconosciuto*

24.1 Il costo riconosciuto ai fini tariffari comprende la quota *fast money* di cui all'Articolo 15, la remunerazione del capitale investito netto di cui all'Articolo 25 e gli ammortamenti di cui all'Articolo 26 e all'Articolo 27.

### **Articolo 25**

#### *Remunerazione del capitale investito netto ai fini regolatori*

25.1 La remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A del TIWACC al valore del capitale investito ai fini regolatori di cui all'Articolo 16.

25.2 I criteri di regolazione tariffaria specifici dei singoli servizi possono prevedere una differente remunerazione delle immobilizzazioni in corso.

### **Articolo 26**

#### *Ammortamento dello stock di cespiti esistenti alla data di cut-off*

26.1 Il valore netto dello *stock* di cespiti esistenti alla data di *cut-off* è ammortizzato in continuità con criteri regolatori previgenti o, in caso di aggregazione di cui al comma 17.2, in quote annuali costanti.

26.2 L'aliquota di ammortamento è un parametro specifico di ciascun servizio. L'aliquota di ammortamento in caso di aggregazione di cui al comma 17.2 è definita tenendo conto delle esigenze di equità, finanziabilità degli investimenti delle imprese e di sostenibilità economica del costo del servizio da parte dei clienti finali.



## **Allegato A**

### **Articolo 27**

#### *Ammortamento dello stock di cespiti entrati in esercizio dopo il cut-off*

- 27.1 In ciascun anno  $t$ , l'ammortamento dei cespiti entrati in esercizio e dei contributi pubblici e privati percepiti dopo il *cut-off* fino all'anno  $t-1$  incluso è effettuato sulla base delle aliquote di ammortamento previste per ciascuna tipologia di cespiti.
- 27.2 Le aliquote di ammortamento relative ai cespiti specifici di ciascun servizio sono determinate in occasione della definizione delle regolazioni specifiche di ciascun servizio.
- 27.3 Le vite utili regolatorie dei cespiti che non riflettono le specificità di settore o servizio sono le seguenti:
- |  |          |
|--|----------|
| • Fabbricati industriali                                     | 40 anni  |
| • ICT  | 5 anni   |
| • Immobilizzazioni immateriali                               | 5 anni   |
| • Macchine d'ufficio, mezzi di trasporto, telefoni cellulari | 5 anni   |
| • Altre immobilizzazioni materiali                           | 10 anni. |

## **SEZIONE VI**

### **RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA**

#### **Articolo 28**

##### *Raccolte dati*

- 28.1 Con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, vengono definiti i criteri di rendicontazione della spesa e le modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati.

**Allegato A**

**SEZIONE VII  
ANALISI DEI RENDIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E  
FINANZIABILITÀ**

**Articolo 29**

*Finanziabilità*

29.1 A supporto delle analisi relative alla finanziabilità degli investimenti l’Autorità potrà utilizzare gli indicatori riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che sono valutati rispetto a una impresa nozionale, con assunzioni sulla struttura di finanziamento coerenti con quelle adottate in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

**Articolo 30**

*Return on Regulatory Equity (RORE)*

30.1 Il *Return on Regulatory Equity (RORE)* è calcolato come:

$$RORE = Ke_{post\ tax}^{real} + R_{opex} + R_{amm} + R_{remcap} + R_{inc}$$

dove:

- $Ke_{post\ tax}^{real}$  è il tasso di remunerazione del capitale proprio reale post-tasse desumibile dalle decisioni relative alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
- $R_{opex}$  è il margine che la regolazione consente alle imprese sui costi operativi al fine di favorire l’efficienza nell’erogazione del servizio, costituito dalla differenza tra il costo operativo riconosciuto e il costo effettivo. In termini formali:

$$R_{opex} = \frac{(opex_{ric} - opex_{eff}) \cdot (1 - T)}{RAB \cdot (1 - g)}$$

con:

- $opex_{ric}$  pari al costo operativo riconosciuto;
- $opex_{eff}$  pari al costo operativo effettivo;
- T il livello di tassazione assunto nelle decisioni sul tasso di remunerazione del capitale investito;
- RAB è il capitale investito regolatorio;
- g è il livello di *gearing* nozionale, pari al rapporto tra il valore regolatorio del debito e il valore del capitale investito regolatorio

## Allegato A

- $R_{amm}$  è il margine che le imprese possono conseguire per le differenze tra ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari e ammortamenti effettivi di bilancio. Questa differenza è riconducibile per lo più al fatto che i valori di bilancio non sono rivalutati per l'inflazione. In termini formali:

$$R_{amm} = \frac{(amm_{ric} - amm_{eff}) \cdot (1 - T)}{RAB \cdot (1 - g)}$$

con:

- $amm_{ric}$  pari all'ammortamento riconosciuto;
- $amm_{eff}$  pari all'ammortamento effettivo;
- $R_{remcap}$  è il margine che le imprese possono conseguire per effetto della differenza tra i valori nozionali dei parametri utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito e i corrispondenti valori effettivi e può essere scomposto in ulteriori sub-elementi. Segnatamente le differenze possono riguardare un diverso *gearing* effettivo rispetto a quello nozionale ( $R_{gearing}$ ), un diverso livello della tassazione effettiva rispetto a quello riconosciuto ( $R_{tax}$ ) e un diverso livello del costo del debito effettivo rispetto a quello riconosciuto ( $R_{Kd}$ ). In termini formali:

$$R_{gearing} = \frac{(K_{pre\ tax}^{real} - K_{eff,pre\ tax}^{real}) \cdot (D_{EFF} - D_{NOT}) \cdot (1 - T)}{RAB \cdot (1 - g)}$$

con:

- $K_{pre\ tax}^{real}$  è il tasso di remunerazione del capitale proprio reale pre-tasse desumibile dalle decisioni sul tasso di remunerazione del capitale investito;
- $K_{eff,pre\ tax}^{real}$  è il costo effettivo (contabile) del debito reale pre-tasse;
- $D_{EFF}$  è il valore effettivo del debito dell'impresa;
- $D_{NOT}$  è il valore del debito regolatorio pari al prodotto tra la RAB e il livello di gearing ( $g$ );

$$R_{tax} = \frac{(WACC_{pre\ tax}^{real} - WACC_{post\ tax}^{real}) \cdot RAB - tax_{eff}}{RAB \cdot (1 - g)}$$

con:

- $WACC_{pre\ tax}^{real}$  è il tasso di remunerazione del capitale investito reale pre-tasse fissato dalla regolazione;
- $WACC_{post\ tax}^{real}$  è il tasso di remunerazione del capitale investito reale post tasse desumibile dalle decisioni sul tasso di remunerazione del capitale investito;

## Allegato A

$$R_{Kd} = \frac{tax_{eff} \cdot RAB \cdot g - Kd_{eff,pre tax}^{real} \cdot RAB \cdot g}{RAB \cdot (1 - g)} \cdot (1 - T)$$

con:

- $Kd_{eff,pre tax}^{real}$  è il costo del debito effettivo (contabile) reale pre-tasse;
  - $Kd_{pre tax}^{not}$  è il costo del debito reale pre-tasse desumibile dalle decisioni sul tasso di remunerazione del capitale investito;
- $R_{inc}$  sono margini che possono derivare dai riconoscimenti dei meccanismi premi-penalità relativi alla qualità del servizio e di altri meccanismi *output-based*. In termini formali:

$$R_{inc} = \frac{Inc \cdot (1 - T)}{RAB \cdot (1 - g)}$$

con:

$Inc$  è la somma algebrica dei premi, penalità e indennizzi relativi a meccanismi di regolazione della qualità e *output-based*.

- 30.2 Ulteriori addendi possono essere previsti in relazione alle regolazioni di servizi che comprendano specifici meccanismi incentivanti (es. riconoscimento costi di capitale centralizzato e riconoscimenti investimenti in *smart meter* gas per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale o i riconoscimenti degli investimenti negli *smart meter* 2G per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica).

## SEZIONE VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 31

#### *Recuperi di efficienza conseguiti alla data di cut-off*

- 31.1 I maggiori recuperi di efficienza conseguiti nei periodi di regolazione precedenti la data di *cut-off*, e non completamente restituiti alle imprese in tale data, sono riconosciuti in continuità di criteri, e sono considerati come un elemento aggiuntivo del vincolo ai ricavi ammessi relativi ai periodi di regolazione che si avviano dopo la data di *cut-off*.

## **Allegato A**

### **Articolo 32**

#### *Discontinuità nell'applicazione dei tassi di inflazione*

32.1 In sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di inflazione contenute nel presente TIROSS, in occasione della definizione delle regole relative a ciascun servizio infrastrutturale regolato, sono adottate misure per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, in coerenza con i principi di cui agli articoli 16 e 35 del TIROSS.

## **Allegato A**

### **PARTE II ROSS-BASE**

#### **Articolo 33**

##### *Ambito di applicazione*

- 33.1 Le imprese soggette alla regolazione base per obiettivi di spesa e servizio (ROSS-base) e le relative tempistiche di applicazione sono definite nei provvedimenti relativi a ciascun servizio infrastrutturale regolato.

#### **Articolo 34**

##### *Acquisizione proiezioni di spesa e strumenti per la valutazione della finanziabilità*

- 34.1 Nell'ambito dei procedimenti per la fissazione dei criteri di regolazione specifici relativi a ciascun servizio infrastrutturale regolato (periodi regolatori specifici), l'Autorità raccoglie *proiezioni economiche patrimoniali e finanziarie semplificate (PEPFIS)*, secondo gli schemi riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, con una profondità temporale pari a quattro anni, per un campione di imprese che copra almeno l'85% del costo del servizio rilevato nell'ultimo anno disponibile e, nel caso dei servizi di distribuzione, includa almeno le tre principali imprese come numero di utenze servite e sia rappresentativo delle differenti classi dimensionali.
- 34.2 Il contenuto delle *PEPFIS*, ad eccezione dei dati previsionali relativi a volumi di servizio, investimenti e costi operativi, e il valore assunto dagli indicatori relativi alla finanziabilità sono considerati confidenziali e pertanto non soggetti a pubblicazione da parte dell'Autorità.

#### **Articolo 35**

##### *Definizione della baseline di spesa totale*

- 35.1 La *baseline di spesa totale* per ciascun anno  $t$  del periodo di regolazione, espressa a prezzi dell'anno  $t$ , è pari alla somma di:
- *baseline* di spesa di capitale;
  - *baseline* dei costi operativi.
- 35.2 *Ex ante*, la *baseline* dei costi operativi è determinata in via provvisoria:
- per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas su base unitaria (euro/punto di prelievo o euro/punto di riconsegna), a prezzi stimati

## **Allegato A**

dell'anno  $t$ , individuati sulla base delle aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia, e a quantità stimate per lo stesso anno  $t$ ;

- per i servizi di trasporto del gas naturale, per il servizio di trasmissione, per il servizio di stoccaggio e per il servizio di rigassificazione del gas naturale, a prezzi stimati dell'anno  $t$ , individuati sulla base delle aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia.

35.3 *Ex post*, la *baseline* dei costi operativi è determinata in via definitiva:

- per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas su base unitaria (euro/punto di prelievo o euro/punto di riconsegna), a prezzi e quantità effettive per lo stesso anno  $t$ ;
- per i servizi di trasporto del gas naturale, per il servizio di trasmissione, per il servizio di stoccaggio e per il servizio di rigassificazione del gas naturale, a prezzi effettivi dell'anno  $t$ .

35.4 La *baseline* di spesa di capitale:

- per i cespiti gestiti con logiche di riconoscimento passante, è determinata *ex post* ed è pari alla spesa di capitale effettiva, espressa a prezzi effettivi dell'anno  $t$ , inclusiva della spesa relativa a cespiti che non sono ancora entrati in esercizio;
- per i cespiti con valutazione a costi *standard* unitari, è determinata *ex post* ed è pari alla somma dei prodotti dei costi *standard* unitari, espressi a prezzi effettivi dell'anno  $t$ , per le quantità effettivamente realizzate nel medesimo anno  $t$  inclusiva della spesa relativa a cespiti che non sono ancora entrati in esercizio.

35.5 Ai fini del confronto con la spesa effettiva, espressa a prezzi effettivi dell'anno  $t$ , si somma la *baseline* dei costi operativi calcolata *ex post* in via definitiva e la *baseline* della spesa di capitale determinata *ex post*.

## **Articolo 36**

### *Aggiornamento della baseline per l'inflazione*

36.1 I dati relativi ai costi operativi, esclusi i costi relativi ad acquisti di energia elettrica, gas o altri combustibili, sono aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno  $t-1$  all'anno  $t$  rilevato dall'Istat.

36.2 I valori del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono uguali per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori

## **Allegato A**

elettrico e gas e sono fissati annualmente con deliberazione dell’Autorità a decorrere dal primo anno di applicazione del TIROSS, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo effettivi di dicembre dell’anno *t*.

- 36.3 Il trattamento dei costi relativi ad autoconsumi di energia elettrica, gas o altri combustibili è definito in occasione della regolazione tariffaria specifica di ogni servizio infrastrutturale regolato.
- 36.4 Le modalità di aggiornamento dei costi unitari *standard* sono fissate nelle regolazioni specifiche di ciascun servizio regolato e possono tener conto, oltre che del deflatore degli investimenti fissi lordi, di indici dei prezzi alla produzione, indici dei prezzi delle materie prime o quotazioni di mercato di materie prime, ponderati per tenere conto dell’effettivo peso sul medesimo costo unitario *standard*. Gli indici utilizzati devono fare riferimento a pubblicazioni statistiche ufficiali oppure a quotazioni di mercato di materie prime, in modo che il calcolo eseguito per la determinazione dell’indice utilizzato ai fini regolatori sia trasparente e ripercorribile.

### **Articolo 37**

#### *Aggiornamento della baseline dei costi operativi*

- 37.1 Oltre agli aggiornamenti per l’inflazione, negli anni successivo al primo di ciascun periodo di regolazione, la *baseline* dei costi operativi è aggiornata in base:
- al tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all’Articolo 38;
  - al tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo, di cui all’Articolo 39;
  - al tasso di variazione collegato alla realizzazione di nuovi investimenti di cui all’Articolo 40.

### **Articolo 38**

#### *Tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*)*

- 38.1 Il tasso di riduzione annuale dei costi annuali riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) è fissato in occasione delle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale sulla base di una valutazione prospettica dei costi e dell’andamento dei costi effettivi nel periodo regolatorio precedente, ed è costante per tutto il periodo di regolazione.



## **Allegato A**

38.2 L'*X-factor* della SAP è non inferiore all'*X-factor* della SBP.

38.3 Per il primo periodo di regolazione, nel caso di scelta della SBP, di cui all'Articolo 10, l'*X-factor* è posto pari a zero.

### **Articolo 39**

#### *Meccanismi di gestione delle incertezze relative ai costi operativi (Y-factor)*

39.1 Il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale è fissato *ex post* per ciascun servizio infrastrutturale regolato sulla base di specifiche istruttorie volte ad accertare l'entità degli effetti prodotti da tali eventi.

39.2 In ragione di esigenze di stabilità della regolazione, per variazioni annuali con impatti cumulati inferiori allo 0,5% dei costi riconosciuti con la quota *fast money* il tasso di variazione è assunto pari a zero.

### **Articolo 40**

#### *Tasso di variazione per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti (Z-factor)*

40.1 In caso di rilevanti aumenti delle dimensioni del servizio conseguenti agli investimenti connessi alla transizione energetica o a variazioni del perimetro di attività svolte per l'erogazione dei servizi regolati che per loro natura non possano essere intercettati dalla variazione delle variabili di scala utilizzate nell'ambito del *price-cap*, si procede alla determinazione del tasso di variazione legato a nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato.

40.2 Per l'attivazione dello *Z-factor* è necessario che:

- sia possibile dimostrare che si tratti di costi incrementali rispetto ai costi operativi sostenuti in precedenza;
- sia possibile dimostrare che l'aumento del costo operativo sia riconducibile alla realizzazione dei nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato.

40.3 Lo *Z-factor* è fissato *ex ante* in occasione delle regolazioni specifiche di ciascun servizio infrastrutturale sulla base di una valutazione prospettica degli investimenti e del perimetro delle attività svolte per l'erogazione dei servizi regolati e delle connesse esigenze di adeguamento dei costi operativi ed è soggetto a verifiche *ex*

## **Allegato A**

*post.* A questo scopo le imprese danno evidenza contabile dei costi operativi incrementali sostenuti per effetto di nuovi investimenti o di variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato.

- 40.4 Lo *Z-factor* è applicato anche in riferimento alla baseline dei costi del primo anno di ciascun periodo di regolazione per aggiornare il livello del costo riferito all'anno o agli anni considerati ai fini della fissazione della baseline del periodo regolatorio precedente (c.d. anno *test*).
- 40.5 In ragione di esigenze di stabilità della regolazione, per variazioni annuali con impatti cumulati inferiori allo 0,5% dei costi riconosciuti con la quota *fast money* il tasso di variazione è assunto pari a zero.

### **Articolo 41**

*Baseline per i costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo*

- 41.1 La *baseline* relativa ai costi operativi per il primo anno del periodo regolatorio successivo è determinata in funzione:
- della stima dei costi operativi per l'ultimo anno del periodo regolatorio precedente (c.d. anno *test*);
  - della stima del numero di punti serviti per l'ultimo anno del periodo regolatorio precedente (nel caso di fissazione di baseline unitaria per punto servito);
  - dell'attesa di recupero di produttività e dell'andamento dello *Z-factor* dall'ultimo anno del periodo regolatorio precedente al primo anno del periodo regolatorio successivo.

### **Articolo 42**

*Tassi di capitalizzazione*

- 42.1 I tassi di capitalizzazione sono fissati, con decisione motivata, in occasione della definizione della regolazione tariffaria di ciascun servizio, sulla base delle valutazioni retrospettive e prospettive, pesate in funzione delle specificità di ciascun servizio.
- 42.2 I tassi di capitalizzazione possono essere fissati in modo omogeneo per tutte le imprese del servizio o essere differenziati per impresa o, nel caso dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas, per *cluster* di imprese

## **Allegato A**

### **Articolo 43**

#### *Meccanismo di monitoraggio*

- 43.1 L’Autorità attiva un meccanismo di monitoraggio dell’andamento delle spese di capitale e dell’avanzamento fisico degli investimenti.
- 43.2 In occasione delle decisioni relative ai periodi regolatori di ciascun servizio infrastrutturale regolato vengono individuati gli indicatori finalizzati al monitoraggio di cui al comma precedente.

## Allegato A

**Tabella 1 – Indicatori di finanziabilità**

<i>AICR</i>	$\frac{FFO \text{ (pre cash net interest)} - RAB \text{ depreciation}}{\text{Cash net interest}}$
<i>Net debt/RAB</i>	$\frac{\text{Net debt}}{RAB}$
<i>FFO/Net debt</i>	$\frac{FFO}{\text{Net debt}}$

*AICR - Adjusted Interest Coverage Ratio: grado di copertura degli interessi con il risultato operativo*

*FFO - Funds From Operations: flusso di cassa generato dalla gestione operativa*

*RAB - Regulatory Asset Base: valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regolazione tariffaria*

*Net debt: Debito totale - liquidità totale*

*Cash net interest: spesa per interessi al netto di non cash accretion*

**Tabella 2 – Conto economico previsionale**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Volumi di servizio attesi (precisare U.M. e duplicare riga se necessario)				
Ricavi attività regolate (stima dell'impresa – in nota precisare assunzioni)				
Costi operativi attività regolate				
Ricavi attività non regolate				
Costi operativi attività non regolate				
<b>EBITDA</b>				
Ammortamenti				
<b>EBIT</b>				
Oneri finanziari netti				
Imposte				
<b>Utile netto</b>				

**Tabella 3 - Stato patrimoniale Previsionale**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Attivo immobilizzato lordo (t-1)				
Incrementi patrimoniali anno (t)				

### Allegato A

Fondo Ammortamento (t-1)				
Ammortamento (t)				
Contributi (t-1)				
Nuovi contributi (t)				
Fondo Ammortamento contributi (t-1)				
Ammortamenti contributi (t)				
Capitale investito netto attività regolate				
Capitale investito netto attività non regolate				
Debito Netto				
<i>Equity</i>				

**Tabella 4 - Cash flow previsionale**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio				
<i>Cash flow</i> da attività operativa				
<i>Cash flow</i> da attività di investimento				
<i>Cash flow</i> da attività di finanziamento				
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio				